STUDIO LEGALE AVV. CLAUDIA BORDONI — FORO DI ROMA (RMA39535) — VIA GAVERINA 90, ROMA

SCHEDA OPERATIVA — PREVIDENZA, INVALIDITÀ CIVILE E LEGGE 104/1992

Impugnazione di verbale e/o certificato INPS tramite Accertamento Tecnico Preventivo (art. 445-bis c.p.c.)

Promemoria su termine perentorio di sei mesi, visita medico-legale CTU, connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 ed esenzione dalle spese di soccombenza.

1. Termine perentorio di sei mesi dalla notifica del verbale e/o certificato INPS

Contro il verbale e/o certificato definitivo INPS che nega o sottostima invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza o handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 è necessario depositare il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio (art. 445-bis c.p.c.) davanti al Tribunale del Lavoro entro sei mesi dalla data di comunicazione o notifica ufficiale.

2. Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e documentazione clinica specialistica

Il Giudice del Lavoro nomina un medico legale indipendente (CTU) per valutare l’effettiva incidenza della patologia sull’autonomia quotidiana, lavorativa e relazionale. È essenziale raccogliere il verbale e/o certificato INPS con diagnosi in chiaro, il certificato medico introduttivo e referti specialistici aggiornati di strutture pubbliche o accreditate.

3. Esenzione dalle spese di soccombenza (€ 27.319,28 — valore 2026, art. 152 disp. att. c.p.c.)

Nelle cause contro l’INPS per prestazioni previdenziali e assistenziali, la parte soccombente non è tenuta al pagamento delle spese legali, competenze e onorari di giudizio se nell’anno precedente il reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare non è superiore a € 27.319,28 (valore 2026, art. 152 disp. att. c.p.c.), previa sottoscrizione dell’apposita dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso.

Approfondimento informativo nel rispetto del Codice Deontologico Forense — Non sostituisce l’esame diretto del singolo caso.

Tel. 06.30310006 | Cell. 389.4224435 | Email: avvocato@bordonistudiolegale.it | PEC: claudiabordoni@ordineavvocatiroma.org